



Oggetto: Urgente comunicazione modifica percorsi tirocinio psicologia ex L. n.163/2021

Gentili,

a seguito della pubblicazione della [L. n. 163/2021](#) recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” e dei successivi Decreti attuativi [n.554 del 06/06/2022](#), [n.567 del 20/06/2022](#), [n. 654 del 05/07/2022](#) in materia di tirocini ed esame di Stato, si forniscono alcune indicazioni sulle modifiche introdotte ai percorsi di tirocinio.

A livello nazionale, AIP (Associazione italiana di Psicologia), CPA (Conferenza della Psicologia Accademica) e CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) e, a livello regionale, OPL (Ordine Psicologi Lombardia) stanno realizzando un lavoro di programmazione per individuare le modalità idonee di svolgimento dei prossimi semestri di tirocinio.

INFORMAZIONI PER TIROCINI POST-LAUREAM AVVIATI NEL PRIMO SEMESTRE DI MARZO/APRILE 2022 (iniziato in data 15.03.2022, oppure, 15.04.2022).

I laureati che stanno concludendo il primo semestre di tirocinio professionalizzante (500 ore su una area specifica della psicologia tra le 4 indicate – generale e sperimentale; clinica; sociale e lavoro; sviluppo e educazione) potranno richiedere all’Università il riconoscimento del tirocinio post-lauream già svolto, e di completarlo **fino alle 750 ore previste** (pari ai 30 CFU richiesti a regime). Infatti, le attuali normative specificano quanto segue:

- a) il tirocinio sarà di 750 ore complessive, da svolgersi esclusivamente presso strutture esterne convenzionate con gli Atenei e accreditate sulla piattaforma tirocini OPL;
- b) non sarà più necessario tener conto della differenziazione delle aree disciplinari psicologiche (generale e sperimentale; clinica, sociale; sviluppo ed educazione) come previsto dalla previgente normativa. Pertanto, è possibile attivare il tirocinio con Enti e tutor già accreditati sulla piattaforma tirocini senza tener conto delle aree disciplinari approvate in precedenza;
- c) Non vengono fornite indicazioni in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio in una o più sedi. Tuttavia, i tavoli istituzionali preposti, hanno suggeriscono che: *“non sia vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura e che sia preferibile non svolgerlo in più di 2 strutture. Inoltre, sebbene non esistano più le aree della psicologia, è consigliabile tuttavia che nello svolgimento del TPV possano rientrare ambiti differenti della psicologia”*;
- d) *Valutazione del tirocinio:* Il tutor oltre ad attestare la frequenza del tirocinante dovrà anche esprimere una valutazione di idoneità. Si sta mettendo a punto la griglia di valutazione che i tutor dovranno usare.

Pertanto, al fine del raggiungimento di almeno 750 ore nel secondo semestre:

- a) il tirocinante potrebbe, in accordo con l’Ente esterno convenzionato con l’Ateneo in cui sta svolgendo il primo semestre, richiedere il completamento del monte ore rimanendo all’interno dello stesso Ente;



b) il tirocinante se ha già preso accordi con un altro Ente può chiedere di effettuare il tirocinio per almeno le 250 ore rimanenti;

c) in caso di assenza di alcun accordo per il tirocinio, il tirocinante deve attivarsi per trovare un Ente presso il quale effettuare il tirocinio per almeno le 250 ore rimanenti.

Gli enti saranno informati nei prossimi giorni di tali cambiamenti e gli Atenei stanno procedendo per aggiornare le convenzioni alla luce di tali novità

INFORMAZIONI PER TIROCINI POST-LAUREAM DA AVVIARE

Coloro che devono iniziare il tirocinio dovranno svolgere un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, T.P.V.), secondo le disposizioni contenute nei Decreti attuativi n.567/2022 del 20.06.2022 e n.654/2022 del 05.07.2022.

Si specifica che:

- a) Il tirocinio sarà di 750 ore complessive, da svolgersi esclusivamente presso strutture esterne convenzionate con gli Atenei e accreditate sulla piattaforma tirocini OPL, e non più presso i Dipartimenti Universitari.
- b) Nei decreti non sono previste delle date "fisse" di inizio/fine tirocinio, pertanto non vi sono più vincoli in tal senso. Tuttavia al fine di meglio organizzare gli avvii e per gli enti e per i tirocinanti si potranno prevedere e concordare a livello regionale e/o di singolo ateneo dei periodi in cui preferibilmente avviare il percorso di tirocinio.
- c) Non sarà più necessario tener conto della differenziazione delle aree disciplinari psicologiche (generale e sperimentale; clinica, sociale; sviluppo ed educazione) come previsto dalla previgente normativa. Pertanto, è possibile attivare il tirocinio con Enti e tutor già accreditati sulla piattaforma tirocini senza tener conto delle aree disciplinari approvate in precedenza.
- d) Non vengono fornite indicazioni in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio in una o più sedi. Tuttavia, i tavoli istituzionali preposti, hanno suggeriscono che: *"non sia vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura e che sia preferibile non svolgerlo in più di 2 strutture. Inoltre, sebbene non esistano più le aree della psicologia, è consigliabile tuttavia che nello svolgimento del TPV possano rientrare ambiti differenti della psicologia"*
- e) *Valutazione del tirocinio:* Il tutor oltre ad attestare la frequenza del tirocinante dovrà anche esprimere una valutazione di idoneità. Si sta mettendo a punto la griglia di valutazione che i tutor dovranno usare.

La Commissione paritetica OPL